

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
ROMA**

RICORSO INCIDENTALE

Per **TOFANA s.r.l.** (P.I. 01089670259), con sede legale in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Stadio n. 12, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ing. Mario Vascellari, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di costituzione, dall'avvocato Andrea Manzi del Foro di Roma (C.F. MNZNDR64T26I804V - PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, n. 33.

- ricorrente incidentale -

Nel ricorso r.g. n. 1790/2026, sez. II quater, proposto da:

CATINACCIO BUFFAURE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (C.F. e P.I. 02816590224), con sede legale in San Giovanni di Fassa, Strada de Col de Mè 10, Vigo di Fassa (TN), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Manca (PEC in reginde andrea.manca@pectrentoavvocati.it)

- ricorrente principale -

CONTRO

MINISTERO DEL TURISMO (C.F. 96480590585), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC in reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

- amministrazione resistente -

E NEI CONFRONTI DI

MOTTOLINO S.P.A. (c.f. 00585220148 - P.IVA 00835100140), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PAGANELLA SERVIZI S.C.R.L. (P.IVA 02265570222), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.P.A. (P.IVA 02708720046), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo (PEC avvcarloemanuelegallo01@pecordineavvocatitorino.it) e dall'avv. Alberto Leone (PEC pec.alberto.leone.@ordineavvocaticuneo.eu).

IL KABERLABA S.R.L. (C.F. e P.I. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FED S.r.l. (P. IVA 93023140143), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIA BOARIO TERME – BORNO S.P.A. (P. IVA 00574310983), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

BRENTONICO SKI S.R.L. (P. IVA 02042460226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

S.I.F.A.T.T. (P. IVA 00069970663), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.A. (P. IVA 00107390221), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

LATEMAR CAREZZA S.r.l. (P. IVA 00204050215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

COLOMION S.p.A. (P. IVA 00483380010), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

CERVINO S.p.A. (P. IVA 00041720079), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

VAL FIORENTINA S.p.A. (P. IVA 00104120258), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FALCADE S.p.A. (P. IVA 02029420227), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MONTEROSA 2000 S.p.A. (P. IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*. (domanda ID 48302),

MONTEROSA 2000 S.P.A. (P.IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (domanda ID 47181),

MONTEROSA 2000 S.P.A. (P.IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (domanda ID 46793),

TURISMO LAVARONE S.r.l. (P. IVA 01243920228), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PLAN 1800 S.r.l. (P. IVA 04003630987), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MONTEROSA 2000 S.p.A. (P. IVA 01868740026), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNI PIZ BAHNEN S.r.l. (P. IVA 01744260215), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

MERANO 2000 FUNIVIE S.p.A. (P. IVA 00124390212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

PASSO DEL LUPO S.r.l. (P. IVA 00693600363), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

ITAP S.p.A. (P. IVA 00313900227), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

FUNIVIA PLAN DE CORONES S.r.l. (P. IVA 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

FUNIVIE SECEDA S.p.A. (P. IVA 00407540210), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- controinteressate -

CAROSSELLO TONALE S.p.A. (P. IVA 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli avv. ti Remo Tarolli (PEC avvremotarolli@recapitopec.it) Federico Fedrizzi (PEC federico.fedrizzi@pectrentoavvocati.it) Carlo Contaldi La Grotteria (PEC c.contaldi@cnfpec.it)

- controinteressata e ricorrente incidentale -

* * * * *

In punto: preteso annullamento dei seguenti provvedimenti e atti con riferimento alla domanda di contributo presentata dalla Funivie Buffaure s.p.a.: 1) del “*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN – 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, nel prosieguo per brevità anche il “*Decreto Concessione Contributi*”; 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN – 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita

a fune e di innevamento artificiale, nel prosieguo per brevità anche la “*Graduatoria del 20.11.2025*”; 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto sub doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, non conosciuta; 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso 2024, richiamate nel Decreto sub doc n.1, non conosciute; 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto sub doc n.1, non conosciuti; 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, non conosciuti; 7) di ogni atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa: a. l’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024, nel prosieguo per brevità anche “*Avviso Impianti di Risalita 2024*” o “*Avviso*”; b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN – 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco; c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso, non conosciuto.

FATTO

La legge 29.12.2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*), al fine di promuovere l’attrattività turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, ha istituito con l’art. 1, comma 592°, un Fondo da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di

realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza.

Per questo fondo la stessa disposizione normativa ha previsto una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto interministeriale prot. 7297/23 del 11.4.2023 *Disposizioni applicative per la erogazione delle risorse stanziato sul fondo di cui all'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinate alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale* venivano previste delle disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse stanziato sul fondo **(doc. 4)**.

Con avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024 **(doc. 5)** il Ministero del Turismo indicava una procedura selettiva con la finalità (art. 1) di “...sostenere interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale...”, prevedendo anche che, per il perseguimento di tali finalità, le risorse potevano essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non più utilizzabili ed obsoleti e allo sviluppo di progetti di *snow-farming*.

Il termine del 24.06.2024 originariamente fissato dall’avviso pubblico per la presentazione delle domande veniva prorogato una prima volta al 15.10.2024 con provvedimento prot. 162431 del 16.09.2024 e poi al 30.10.2024 con provvedimento prot. 259934 del 09.10.2024 **(docc. 6 e 7)**.

La dotazione finanziaria iniziale era fissata in € 229.512.474,24, dei quali una quota del 60% era destinata ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi e il 40% restante nell’area montana degli Appennini. Era poi

prevista una riserva di € 1,5 milioni per i progetti di *snow farming* e una riserva del 15% dell'importo totale per le aziende con caratteristiche di Microimpresa o di Piccola impresa.

L'art. 13 dell'avviso pubblico (**doc. 5**) (*Valutazione*) prevedeva al punto 3 che la valutazione delle domande dovesse avvenire sulla base dei seguenti criteri, che si riportano di seguito:

“1) CRITERIO A: Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento valutata sulla capacità dell'impresa di far fronte alla copertura finanziaria del programma di investimento proposte sulla capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

A tal fine i descrittori del criterio "sostenibilità economico finanziaria" sono di seguito riportati:

a) DESCRITTORE A1: Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all'articolo 13 comma 5, pena decadimento della domanda.

b) DESCRITTORE A2: “Rapporto di copertura del servizio del debito” DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:

DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso

finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere.

2) CRITERIO B: Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:

DESCRITTORE B1

A. capitolato speciale

B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato

C. progetto di fattibilità tecnico-economica

D. progetto esecutivo

E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri

L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione”.

Lo stesso art. 13 dell'avviso prevedeva la seguente tabella descrittiva dei subcriteri, dei descrittori e dei pesi.

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto.
punti 50	Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di
Indice	
sostenibilità	

economico finanziaria del programma di investimento	investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
<i>L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100</i>	

Al punto 4 dell'art. 13, poi, si prevedeva che la Commissione poteva assegnare fino ad un massimo di 10 punti aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri premiali:

Criterio premiale	Punteggio

A. impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati	➤ 2
B. ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento	➤ 2
C. capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica	➤ 2
D. capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie	➤ 2
E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti	➤ 2

La società qui ricorrente in via incidentale presentava domanda di partecipazione nei termini prescritti per la realizzazione di due diversi interventi.

Il primo (codice 48265), consistente nella realizzazione del progetto di ampliamento del sistema di innevamento programmato a servizio delle piste da discesa del comprensorio di Ra Valles in Comune di Cortina d'Ampezzo (**doc. 8**), il secondo (codice 49881), relativo al rinnovo della Funivia Ra Valles – Cima Tofana.

Costituita la Commissione, questa procedeva all'esame delle domande.

Ad esito dell'attività della Commissione, si evince dalla nota prot. 258768 del 05.11.2025 conseguita a seguito di accesso agli atti (**doc. 9**), che il RUP, preso atto che ad esito delle operazioni valutative (**docc. 10 - 16 – verbali della commissione di valutazione**) risultavano situazioni di parità di

punteggio e in assenza di ulteriori criteri differenziali, suggeriva al Ministero di procedere mediante pubblica estrazione al fine di determinare l'ordine di scorrimento all'interno della graduatoria definitiva, e ciò sul presupposto dell'applicazione dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827 (*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*). A seguito di tale indicazione del RUP, il Ministero convocava una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio.

In data 18.11.2025 veniva pubblicata una prima graduatoria (**doc. 2** – prot. 264380) nella quale la domanda della ricorrente relativa all'impianto di innevamento (codice 48265) era classificata al 25° posto e la domanda relativa alla realizzazione della nuova funivia Ra Valles-Cima Tofana (codice 49881) era classificata al 79° posto.

A seguito delle operazioni di sorteggio veniva quindi stilata una seconda graduatoria (**doc. 3** – prot. 264763) alla quale seguiva, in data 27.11.2025 la pubblicazione del decreto che approvava la graduatoria (**doc. 1**).

Da questo risultava la concessione del contributo a favore di Tofana s.r.l. per la realizzazione dell'impianto di innevamento, classificatosi al 27° posto della graduatoria e finanziato con un importo di € 2.702.589,46, mentre l'altra domanda di Tofana s.r.l., relativa alla realizzazione della nuova funivia Ra Valles-Cima Tofana, si classificava al 93° posto in graduatoria con un punteggio di 60 e, quindi, pur utilmente classificata in questa, non conseguiva la concessione del contributo.

Inoltre, il medesimo decreto di approvazione della graduatoria prevedeva la riduzione del complessivo finanziamento a favore dei progetti presentati all'importo di € 161.763.674,24.

Alla luce di tali esiti, la società presentava quindi istanza di accesso agli atti della procedura per il tramite dell'Associazione nazionale esercenti impianti

a fune con istanza in data 11.12.2025 (**doc. 17**) che tuttavia veniva evasa solo parzialmente, con conseguente necessità, sempre per il tramite dell'associazione imprenditoriale, di proporre ricorso *ex art.* 116 del C.P.A., allo stato pendente al T.A.R. Lazio al n. 3136/2026 di r.g. (**doc. 18**).

Dalla documentazione, pur parziale, conseguita a seguito dell'accesso si è potuto riscontrare che la commissione ha approvato, con il verbale n. 2 del 19.03.2025 (**doc. 11** – verbale n. 2), una tabella sintetica di valutazione esplicativa dei criteri di valutazione, dei descrittori e dei pesi previsti dall'art. 13 dell'avviso pubblico che, come si esporrà meglio oltre, comprova l'erroneità della valutazione della domanda della ricorrente che non conseguiva il contributo.

SCHEDA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI FONDO IMPIANTI DI RISALITA A FUNE E INNEVAMENTO ARTIFICIALI 2024					
SEDUTA N°		DEL			
ID				PROTOCOLLO	
RICHIEDENTE					
UBICAZIONE					
AREA GEOGRAFICA					
CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI					
Criterio A - indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento - max 50 punti	A1- impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
	A2 - DSCR	uno di	0	FONDI PROPRI	
			30	DSCR>=1	
Criterio B - cantierabilità - max 40 punti	B1 - livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	15	DSCR<1	
			0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE	
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA	
		uno di	20	C. PROGETTO FATTIBILITA'	
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO	
			0	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	
			10	E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI	
Totale punteggio (A1+A2+B1)					
Giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')					
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO					
Criterio Premiale - max 10 punti	da 0 a 10	-	0	NESSUNA PREMIALITA'	
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI	
		B	2	AUMENTO SICUREZZA	
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA	
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE	
		E	2	DISMISSIONE	
Totale punteggi premiali					
NOTE					

La società, quindi, proponeva ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato con riferimento all'intervento non finanziato, cioè quello relativo alla realizzazione della nuova funivia Ra Valles-Cima Tofana (codice 49881), che si era classificato al 79° posto.

Per quanto attiene, invece, all'intervento finanziato, (codice 48265), consistente nella realizzazione del progetto di ampliamento del sistema di innevamento programmato a servizio delle piste da discesa del comprensorio di Ra Valles in Comune di Cortina d'Ampezzo, la società ha potuto rilevare che anche questo intervento, ancorchè ammesso a finanziamento con un punteggio di 65, non era stato correttamente valutato dalla Commissione in quanto il punteggio attribuito alla proposta era inferiore a quello ad essa in realtà spettante (**doc. 13**, pag. 80).

In data 25.03.2026, il Ministero del Turismo, in esecuzione dell'ordinanza n. 1210 del 25.02.2026 del T.A.R. Lazio ha pubblicato sulla pagina del proprio sito web dedicata ai pubblici proclami il ricorso proposto da Catina S.p.A. Società benefit r.g. n. 1790/2026 e, quindi, è sorto l'interesse a ricorrere in via incidentale avverso i provvedimenti richiamati in epigrafe, nella parte in cui questi non hanno riconosciuto il punteggio effettivamente spettante alla società per il progetto in questione (codice 48265), nell'ipotesi di accoglimento del ricorso proposto in via principale.

DIRITTO

Primo motivo - Erroneità della valutazione della Commissione giudicatrice – Violazione dell'art. 13 dell'avviso pubblico – Violazione dell'art. 1, comma 2-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamento - Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza.

La valutazione della proposta della ricorrente relativa all'impianto di innevamento (codice 48265) che si è classificata al 27° posto con un

punteggio pari a 65 e, per tale ragione, è risultata ammessa e finanziata appare errata per le ragioni che di seguito si espongono.

Per il progetto relativo all'impianto di innevamento (codice 48265), classificatosi – come detto - al 27° posto in graduatoria con il punteggio di 65, la società ricorrente, sulla base delle regole di cui all'avviso pubblico, ritiene che il punteggio atteso dalla società dovesse essere almeno pari a 81 punti complessivi.

La proposta, infatti, oltre a disporre della deliberazione del finanziamento da parte della Banca (valutato 20 punti), di un valore inferiore ad 1 per il DSCR (valutato 15 punti), delle autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto (10 punti), disponeva anche del progetto esecutivo (valutabile 30 punti) e, quanto meno, della premialità relativa all'impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica (2 punti), del ricorso a tecnologie che aumentano la sicurezza dell'impianto di innevamento (2 punti) oltre alla capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica (2 punti).

Il punteggio atteso dalla società, dunque, avrebbe determinato una collocazione della domanda in graduatoria al terzo posto di questa, considerato che l'attuale terza classificata dispone di un punteggio di 80.

La Commissione valutatrice, tuttavia, ad esito della sua attività, ha riconosciuto alla proposta solo un punteggio di 20 per la delibera della banca e un punteggio di 15 per il DSCR inferiore al valore di 1 e di 20 punti per la produzione del progetto di fattibilità e di 10 punti per il possesso delle autorizzazioni.

La Commissione, invece, non ha considerato che la proposta progettuale disponeva del progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento, che dava diritto ad un punteggio di 30 punti, attribuendo invece un punteggio di soli 20 punti, considerando solo la presenza di un progetto di fattibilità.

Come già esposto nella parte in fatto, però, la tabella approvata dalla Commissione (**doc. 11** – verbale n. 2) prevedeva, in riferimento al criterio B1, che la domanda, in base al grado di dettaglio, poteva raggiungere un punteggio massimo di 30 punti a cui poteva poi essere sommato il punteggio di 10 punti per il possesso di autorizzazioni alla realizzazione dell'intervento. Va considerato, infatti, che Tofana s.r.l. aveva allegato alla domanda anche il *“Progetto esecutivo ammodernamento del sistema di innevamento programmato per la conca di Ra Valles a Cortina d'Ampezzo”* a firma della progettista, dott.ssa Elena Martello.

Né il contenuto “esecutivo” di tale documento progettuale, costituito di 7 sezioni, 7 elaborati e 112 pagine, poteva essere messo concretamente in discussione, stante l'assoluta evidenza della sua natura esecutiva ai fini della immediata “cantierabilità” del progetto.

Senza considerare, poi, che sotto questo profilo la determinazione della Commissione giudicatrice si rivela anche contraddittoria e basata su una insufficiente istruttoria in quanto il mancato riconoscimento del punteggio per il contenuto “esecutivo” del documento progettuale era contraddetto dal riconoscimento del punteggio per il possesso delle autorizzazioni alla realizzazione dell'intervento.

In altri termini, quindi, la stessa attribuzione del punteggio relativo al possesso delle autorizzazioni, era dimostrativa del fatto che il progetto presentato era immediatamente realizzabile proprio perché “esecutivo”.

Neppure è stato considerato il diritto della proposta a conseguire varie premialità che erano state dettagliatamente illustrate nel documento allegato alla domanda a ciò relativo, denominato *“criteri premianti”* e costituito di 3 sezioni in relazione a ciascun criterio per complessive 13 pagine. Al contrario, infatti, non è stato attribuito alla società alcun punteggio, al pari del caso in cui tale elaborato non fosse stato neppure presentato.

La proposta, infatti, meritava – sicuramente - la premialità di 2 punti riferita al criterio *a)* dell'avviso (*impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici*), al criterio della lettera *b)* (*ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento*) e al criterio della lett. *c)* (*capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica*), con riconoscimento di ulteriori 6 punti.

Né appare concretamente contestabile che alla società spettasse l'applicazione di tali punteggi premiali.

Sul piano delle premialità relative all'impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici, infatti, si richiama quanto esposto nella perizia a firma dell'ing. Conte allegata alla domanda (**doc. 8**), nella quale (pag. 1 e segg.) sono specificate in dettaglio le ragioni per le quali l'intervento consente di garantire condizioni ottimali delle piste durante l'intera stagione invernale, favorendo la fidelizzazione dell'utenza e rafforzando l'immagine del comprensorio di Ra Valles come una delle principali destinazioni per gli sport invernali in Italia.

Con riguardo, poi, alla premialità relativa al ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento, la relazione allegata alla domanda (**doc. 8**) illustra nel dettaglio gli elementi di sicurezza del nuovo impianto, sia sul piano infrastrutturale (componenti elettriche ed idrauliche del sistema), sia sul piano gestionale per mezzo del *software* del sistema.

In merito, poi, alla capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica, questa viene descritta dalla relazione (pag. 13 relazione criteri premiali – **doc. 8**) in riferimento ai singoli benefici previsti, fra i quali l'aumento dei flussi turistici, il miglioramento dell'immagine della

destinazione, i benefici economici per la comunità locale, la sostenibilità e la gestione delle risorse, la fidelizzazione dei turisti.

Con la doverosa attribuzione di tali punteggi, dunque, la proposta avrebbe raggiunto un punteggio di 81 punti che le avrebbe consentito di classificarsi al terzo posto della graduatoria.

Da ciò appare evidente, quindi, che l'amministrazione è incorsa in molteplici errori nella valutazione della proposta progettuale della ricorrente e che, dunque, non ha applicato correttamente la norma di cui all'art. 13 dell'avviso pubblico e, in particolare, i criteri fissati da questa, al rispetto dei quali si era autovincolata.

Considerato, poi, che la società ricorrente aveva presentato la propria proposta nel legittimo convincimento di poter conseguire il punteggio che si è sopra indicato come atteso dalla stessa, l'operato dell'amministrazione ha realizzato anche la violazione dell'art. 1, comma 2-*bis* della l. n. 241 del 1990 (principio della buona fede oggettiva nei rapporti con la pubblica amministrazione) e, conseguentemente degli artt. 1175 e 1375 del c.c., nonché del principio del legittimo affidamento.

Si rileva, infatti, che la società ricorrente, visti i criteri delineati dall'avviso pubblico che, come noto, si sostanziano in una offerta al pubblico, aveva maturato la legittima aspettativa di conseguire il finanziamento, ma che tale aspettativa è stata gravemente lesa dalla determinazione concretamente assunta, che si è illegittimamente discostata dai criteri che erano stati delineati dall'avviso pubblico.

Da quanto sopra esposto, inoltre, emerge chiaramente la evidente carenza istruttoria nella quale è incorsa l'amministrazione in quanto, qualora l'attività valutativa della Commissione si fosse correttamente svolta sul presupposto dei criteri indicati dall'avviso pubblico, questa si sarebbe

necessariamente avveduta del diritto della ricorrente a conseguire il punteggio sopra richiamato.

Per necessaria conseguenza, poi, il difetto istruttorio rivela altresì la palese carenza di motivazione delle valutazioni concretamente operate e la irrazionalità e la illogicità dell'esito delle valutazioni della Commissione valutatrice.

La determinazione dell'amministrazione, come risultante dalla scheda di valutazione relativa all'intervento (**doc. 13** – seduta n. 13, pag. 80), infatti, non contiene alcun riferimento utile a verificare quale sia stato il concreto percorso logico seguito dalla Commissione a giustificazione della mancata assegnazione del punteggio dovuto come sopra si è detto, incorrendo per tale ragione, altresì, in una evidente contraddittorietà e illogicità, e carenza motivazionale.

Sotto questo profilo si evidenzia, altresì, un ulteriore profilo di violazione dell'art. 13 dell'avviso pubblico, in quanto questo prescriveva l'espressione di un giudizio sintetico che, tuttavia, non risulta dalla scheda di valutazione relativa all'intervento.

In riferimento, poi, al profilo della logicità e della razionalità, va rilevata la contraddittorietà dell'operato della Commissione valutatrice che ha considerato l'autorizzazione conseguita da Tofana s.r.l. ma non, invece, il progetto esecutivo, malgrado tale elaborato costituisse parte integrante della stessa domanda presentata.

Secondo motivo – Violazione della lex specialis della procedura – violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 1-comma 2-bis della l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza, illogicità e contraddittorietà - Incompetenza.

Come già esposto in fatto, con la nota del RUP del 05.11.2025 prot. n. 258768, quest'ultimo suggeriva al Ministero "...al fine di dirimere le

eventuali situazioni di parità di punteggio e in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti...” che il RUP “...in via eccezionale e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, proceda mediante pubblica estrazione, finalizzata esclusivamente a determinare l’ordine di scorrimento all’interno della graduatoria definitiva.”.

Il Ministero, quindi, con nota del 14.11.2025 prot. 262568/25 (non ostesa dall’amministrazione con il primo accesso e oggetto del ricorso ex art. 116 C.P.A. pendente al T.A.R. Lazio) convocava una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande con pari punteggio.

La determinazione assunta dal Ministero di effettuare un sorteggio si rivela illegittima, in primo luogo, in considerazione del fatto che con l’assunzione di questa il Ministero ha indebitamente integrato l’avviso pubblico che non prevedeva, invece, tale modalità di scelta al fine di risolvere le posizioni dei concorrenti con punteggi *ex aequo*.

L’immodificabilità della *lex specialis* della procedura, che costituisce – lo si ribadisce - offerta al pubblico, rappresenta *ius receptum* nella giurisprudenza e, quindi, da ciò si ricava una evidente violazione di questa e, per necessaria conseguenza, dell’art. 97 Cost.

Inoltre, la sostanziale modificazione della *lex specialis* che è stata realizzata dal Ministero si rivela, altresì, in aperto contrasto con il principio di trasparenza, che nelle procedure concorsuali impone che le scelte assunte dall’amministrazione avvengano sul presupposto di regole predeterminate che non possono essere integrate nel corso del procedimento, come invece avvenuto nel presente caso.

Sotto questo profilo, infatti, appare evidente la lesione dell’affidamento della società ricorrente in ragione del fatto che il Ministero ha sostituito la complessiva impostazione della selezione dei concorrenti sul presupposto

del merito delle proposte presentate e, quindi, su valutazioni governate dalla discrezionalità tecnica, con un criterio basato, invece, sulla mera casualità.

Va censurata, altresì, la violazione dei principi di correttezza e di buona fede richiamati dall'art. 1, comma 2°-*bis* della l. n. 241/1990, considerato che tali principi imponevano necessariamente che i criteri di selezione delle domande fossero fissi ed invariabili e non fossero affidati, in ultima analisi, ad una componente puramente casuale, come avvenuto per effetto della determinazione assunta dal Ministero.

Si rileva, inoltre, che lo stesso richiamo all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 contenuto nella nota del RUP del 05.11.2025 (**doc. 9**) appare indice di un ulteriore profilo di contraddittorietà e irrazionalità.

Tale norma, infatti, prevede il ricorso al sorteggio solo a seguito di una ulteriore fase concorsuale fra i soli concorrenti classificati *ex aequo*.

In altri termini, dunque, la Commissione è incorsa in un ulteriore errore perché ha ritenuto di affidarsi al sorteggio – e quindi ad un criterio di pura casualità – malgrado la stessa norma da essa richiamata prescrivesse una ulteriore fase concorsuale ristretta ai soli offerenti classificatisi nella stessa posizione prima di affidare la migliore realizzazione dell'interesse pubblico al mero caso.

Va considerato, da ultimo, che l'introduzione di questo ulteriore criterio ha determinato anche l'alterazione dell'assetto ordinario delle competenze nelle procedure valutative perché ha sottratto alla competenza della commissione, unico organo preposto alla valutazione delle proposte, il giudizio su queste, affidandolo, tra l'altro, alla mera casualità.

Tanto esposto, la ricorrente in via incidentale si riserva di dedurre più ampiamente con apposita memoria in merito alla inammissibilità, improcedibilità e alla infondatezza del ricorso principale.

Il presente ricorso incidentale è notificato a tutte le parti in causa costituite e alle società ammesse alla graduatoria relativa agli interventi nelle aree montane delle Alpi (posizioni fino alla n. 27).

Considerato, tuttavia, che il ricorrente è stato autorizzato alla notifica per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 41.4 del CPA, si chiede la medesima autorizzazione anche per la notificazione del presente ricorso, proposto in via incidentale, nei confronti di tutte le altre parti del presente giudizio (e comunque dei controinteressati), considerata anche la complessità della notifica per il numero elevato di soggetti coinvolti.

P.Q.M.

Si chiede Voglia codesto Ecc. mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

In via principale

Rigettare il ricorso perché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito;

In via subordinata condizionata all'accoglimento del ricorso principale:

- disporre l'integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica per mezzo di pubblici proclami;
- annullare in parte qua i provvedimenti impugnati per quanto di interesse della ricorrente incidentale, con ogni utile effetto conformativo.

Con vittoria di spese e competenze.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) decreto del Ministero del Turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo r.g. 267769 del 27.11.2025
- 2) graduatoria prot. 264380 del 19.11.2025;
- 3) graduatoria prot. 264763 del 20.11.2025;
- 4) Disposizioni applicative;
- 5) Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024;

- 6) provvedimento prot. 162431 del 16.09.2024;
- 7) provvedimento prot. 259934 del 09.10.2024;
- 8) Domanda Tofana s.r.l. codice 48265;
- 9) nota prot. 258768 del 05.11.2025;
- 10) verbale n. 1;
- 11) verbale n. 2;
- 12) verbale n. 3;
- 13) verbale n. 4;
- 14) verbale n. 5;
- 15) verbale n. 6;
- 16) verbale n. 7;
- 17) Istanza di accesso;
- 18) Ricorso *ex art.* 116 c.p.a. al T.A.R. Lazio.

Si indicano ai fini delle comunicazioni i seguenti recapiti: *telefax* 06 3211370
- PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 155 il contributo unificato dovuto ammonta ad € 650,00.

Roma, lì 18.05.2026.

Avv. Andrea Manzi